

Prot. 84/2026
Roma, 30 aprile 2026

Al Ministero dell'Interno
Al Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Prefetto Claudio Palomba

Al Vice-Capo Dipartimento vicario
Prefetto Caterina Amato

pc
Al Dirigente dell'Ufficio relazioni sindacali
Dott.ssa Fulvia Zinno

Oggetto: ipotesi di accordo su incentivi tecnici ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. m).
Osservazioni

Con riferimento alla riunione tenutasi ieri pomeriggio in materia di incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche, si intendono formalizzare le osservazioni e le proposte già rappresentate.

In via preliminare, è stata manifestata una netta criticità in ordine al *modus procedendi* seguito dall'Amministrazione, che propone un'ipotesi di accordo integrativo il cui articolato non contiene alcuna previsione che non sia la mera riproduzione delle disposizioni già contenute nel decreto ministeriale recante l'atto di indirizzo a valenza generale.

Tale atto avrebbe dovuto, per espresso dettato normativo e per gli orientamenti applicativi dallo stesso richiamati in più punti, limitarsi a delineare "*la cornice regolamentare di riferimento*", demandando alla contrattazione integrativa la disciplina di dettaglio dei criteri di attribuzione e ripartizione degli incentivi. Al contrario, esso ha regolato compiutamente la materia, svuotando di contenuto sostanziale la contrattazione collettiva, ridotta di fatto a una funzione meramente ricognitiva di scelte unilateralmente assunte.

Non rileva, a tal fine, che l'atto di indirizzo sia stato preceduto da una fase – pur obbligatoria – di confronto con le Organizzazioni sindacali: in tale sede, infatti, si è già avuto modo di rappresentare, quale osservazione di maggiore pregnanza, che la definizione *tout court* delle percentuali di attribuzione degli incentivi nell'atto medesimo integra una sostanziale espropriazione della sede negoziale, poiché svuota di contenuto la successiva fase di contrattazione integrativa, espressamente deputata

– per previsione normativa e contrattuale – alla definizione dei criteri di individuazione e attribuzione degli incentivi.

Il confronto, come noto, costituisce una forma di partecipazione sindacale ben diversa dalla contrattazione, che presuppone invece l'incontro delle volontà delle parti nella condivisione di un testo.

Anche l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento tra soggetti appartenenti a diversi ordinamenti, pur certamente meritevole di tutela, dovrebbe essere soddisfatta non attraverso previsioni di carattere dirigistico, che non lasciano alcuno spazio alla contrattazione, bensì mediante una fase di contrattazione effettiva – seppur complessa – con le rappresentanze sindacali delle componenti coinvolte, tenendo conto che il percorso procedurale è semplificato dalla diversità degli ordinamenti interessati che per il personale in regime di diritto pubblico non contemplano la **contrattazione** dei criteri di attribuzione degli incentivi. Pur comprendendo la complessità di tale modalità operativa, si ritiene che la *governance* dell'Amministrazione sia chiamata, ed abbia piena capacità, a gestire la complessità della propria articolata Organizzazione.

L'ipotesi di accordo proposta dall'Amministrazione risulta pertanto priva di un reale valore negoziale, in evidente contrasto con la normativa vigente e con le previsioni del CCNL che attribuiscono alla contrattazione integrativa delle Funzioni centrali (per la dirigenza, v art. 21, comma 1, lett. m) del CCNL Area Funzioni Centrali del 28 ottobre 2025) un ruolo centrale nell'individuazione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche.

Nel merito, abbiamo posto una specifica questione applicativa concernente la fase dell'affidamento e, in particolare, l'ipotesi in cui il RUP operi congiuntamente a un Responsabile della fase di gara.

È stato evidenziato che la fattispecie in cui il RUP, nella fase dell'affidamento, svolga integralmente e in autonomia tutte le attività, assumendo la piena responsabilità della procedura di gara è ben diversa da quella in cui la stazione appaltante abbia provveduto alla nomina di un Responsabile della fase di gara, incaricato di predisporre e gestire la procedura di gara, assumendone direttamente le responsabilità.

In tale secondo caso trova piena applicazione l'articolo 15, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che: *"Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di coordinamento e di supervisione del RUP."* Tale osservazione è stata puntualmente richiamata nel corso del nostro intervento a giustificazione della proposta avanzata.

Tanto premesso, in considerazione del lungo tempo trascorso, siamo disponibili a sopersedere sui gravi fatti lamentati laddove codesta Amministrazione accolga la proposta di integrare il testo contrattuale prevedendo che in caso di nomina del Responsabile della gara, nella fase dell'affidamento, al RUP spetti una percentuale del 10%, anziché del 16%; la differenza è redistribuita in **favore del Responsabile della fase di gara e dei suoi collaboratori**.

Si tratta di un'integrazione del testo dell'accordo doverosa, proprio in applicazione dell'atto di indirizzo stesso, che al paragrafo 4, comma 5, recepisce espressamente il principio più volte ribadito dalla Corte dei conti di effettività e corrispondenza tra funzioni svolte e incentivo percepito, prevedendo testualmente che: *"In particolare, quando l'attività, ove compatibile con il Codice, è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascun incaricato è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, secondo quanto previsto dal presente atto e dalla contrattazione collettiva."*

Non tenerne conto significherebbe lasciare piena discrezionalità a ciascuna stazione appaltante di disciplinare la fattispecie in esame determinando di fatto quelle difformità applicative che si è dichiarato di volere evitare, a danno di chi, dirigente e personale non dirigenziale, ha svolto le effettive attività in sede di gara e se ne è assunta la relativa responsabilità!

Tale proposta risulta inoltre del tutto allineata con quanto già disciplinato per la fase dell'esecuzione laddove il medesimo atto di indirizzo ha previsto di attribuire al RUP – che pur continua a rivestire il ruolo di *dominus* del processo - una percentuale del 10% e al Direttore dell'esecuzione una percentuale del 20%, **oltre ad essere migliorativa anche per il personale dell'Amministrazione civile non dirigenziale**.

Quest'ultimo elemento ci fa confidare che la presente proposta possa incontrare il favore anche dei rappresentanti del personale di comparto.

Il Presidente Cida FC
Stefano Di Leo

Il Segretario Nazionale
CIDA FC Sez. Ministeri
Mariagrazia Di Iasi

Il Segretario Generale Dirstat
Angelo Paone